

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI
VENEZIA-GIULIA**

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse di

Prof. **Stefano POMINO**, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale p.e.c. squadracontrointeressata@gmail.com e rappresentato e difeso dagli avvocati Angelucci Francesca, Mazzagallo Alice, Miani Pietro, Perricone Eugenio, Petri Djamila in forza di procura speciale alle liti in calce al presente atto

- controinteressato –

NEL RICORSO

proposto dalla Prof.ssa **Antonia MACCARETTO** rappresentata e difesa dagli avvocati Capoti Mariasofia, De Cleva Laura, Di Santo Onni e domiciliata presso il seguente domicilio digitale p.e.c. squadraricorrente@gmail.com

- ricorrente –

CONTRO

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZA, in persona del rappresentante legale pro tempore.

- resistente -

INDICE

I. FATTO.....	2
II. DIRITTO.....	5
1. Sulla censura di difetto di motivazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.01.2025.....	5
2. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24 della l. 204/2010	
a. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24, comma 5, della l. 204/2010.....	7
b. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24, comma 6, della l. 204/2010.....	8
3. Sui motivi di ricorso relativi alla violazione dell'art. 3 del Regolamento e al principio della parità di genere.....	10
4. Sui motivi di ricorso relativi al verbale di sorteggio del 14.09.2024.....	14
5. Sui motivi di ricorso relativi alla valutazione della commissione giudicatrice nella seduta del 10.12.2024 e alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia n. 16 del 10.01.2025.....	16

I. FATTO

1. Con D.R. n. 188 del 5 marzo 2024, l'Università degli Studi di Fiorenza bandiva una procedura valutativa finalizzata alla chiamata di un professore di prima fascia (professore ordinario) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Il bando era rivolto ai docenti in servizio presso il medesimo Dipartimento appartenenti al settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata.

2. Alla procedura prendevano parte due candidati: la Prof.ssa Antonia Maccaretto e il Prof. Stefano Pomino, entrambi professori associati presso l'Università degli Studi di Fiorenza.

3. Con D.R. n. 78 del 28 settembre 2024, l'Amministrazione provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice, composta dalla Prof.ssa Alessandra Pastellani, dalla Prof.ssa Alessandra Picozzi e dalla Prof.ssa Elena Gaggi.

4. Con verbale del 10 dicembre 2024, la Commissione, all'esito dell'esame dei requisiti curriculari dei candidati e sulla base dei criteri di valutazione individuati dalla stessa, concludeva la propria attività senza esprimere una preferenza tra i candidati, rilevando una situazione di sostanziale parità.

5. Con delibera del 10 gennaio 2025, il Consiglio di Dipartimento, preso atto di tale parità, proponeva la chiamata del Prof. Pomino, come previsto dall'art. 7 del bando.

6. Con D.R. n. 21 dell'8 febbraio 2025, il Rettore, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 22 gennaio 2025 e l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2025, provvedeva alla nomina del Prof. Pomino quale vincitore della procedura.

7. La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i seguenti atti:

- il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", emanato con D.R. n. 42 del 23.01.2020, nella parte di cui all'art. 10, comma 3, terzo periodo;
- il D.R. n. 188 del 05.03.2024, recante il bando della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 16 del 10.01.2025;
- il decreto di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice n. 99 del 12.12.2024;

- i verbali redatti dalla commissione nelle sedute del 17.11.2024 e del 10.12.2024;
- il decreto di costituzione della commissione giudicatrice n. 78 del 28.09.2024;
- il verbale del 14.09.2024 attestante le operazioni di sorteggio dei due componenti effettuate dall'Ufficio del Personale Accademico;
- la delibera del 02.09.2024, con cui il Consiglio di Dipartimento ha individuato il componente designato, l'elenco dei componenti esterni da sottoporre a sorteggio, e ha attestato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ciascuno di essi;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in ragione dell'effetto caducante che si determina tra atti invalidi appartenenti al medesimo procedimento, e comunque rilevante ai fini della legittimità dell'intera procedura, ivi espressamente:
 1. il decreto di chiamata e nomina a professore ordinario del Prof. Stefano Pomino n. 21 dell'08.02.2025;
 2. l'atto di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2025;
 3. il parere favorevole del Senato Accademico del 22.01.2025.

8. La ricorrente ha altresì domandato la declaratoria del proprio diritto ad essere riconosciuta vincitrice della procedura valutativa, previa attribuzione di idoneo punteggio in base ai criteri fissati dal Bando, dal Regolamento e dal D.M. 344/2011, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico. In subordine, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, con riserva di proporre autonoma domanda risarcitoria per ulteriori pregiudizi subiti e subendi derivanti dall'illegittimo operato dell'Università degli Studi di Firenze.

II. DIRITTO

1. Sulla censura di difetto di motivazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.01.2025

1. La ricorrente deduce l'illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Fiorenza del 10 gennaio 2025 per asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando la carenza di motivazione del provvedimento.

2. Tuttavia, in via principale, la censura deve essere rigettata per infondatezza in fatto e in diritto.

3. La delibera impugnata non è né arbitraria né priva di motivazione, ma si limita a proporre la chiamata del prof. Stefano Pomino quale professore ordinario, in attuazione delle risultanze della Commissione giudicatrice. Quest'ultima ha infatti ritenuto i due candidati principali – il prof. Pomino e la prof.ssa Maccaretto – sostanzialmente equivalenti per merito.

4. Come previsto dall'art. 7 del bando della procedura di selezione, in presenza di una situazione di parità, il Consiglio di Dipartimento è legittimato a proporre la chiamata sulla base di criteri previamente individuati nel medesimo bando.

5. La delibera impugnata richiama espressamente tali criteri, i quali risultano essere oggettivi, predeterminati e noti ai partecipanti. Essa è dunque pienamente conforme all'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, a norma del quale: *“Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”*.

6. Nel caso di specie, il richiamo all'art. 7 del bando consente di identificare con chiarezza i presupposti logico-giuridici della decisione del Consiglio di Dipartimento, che non si è sostituito alla Commissione giudicatrice ma ha operato nell'ambito delle sue prerogative regolamentari.

7. Detto richiamo è idoneo a integrare la motivazione del provvedimento, trattandosi di atto conoscibile e accessibile ai partecipanti e parte integrante del procedimento concorsuale.

8. Anche la giurisprudenza ha chiarito che la c.d. motivazione *per relationem* è legittima, purché siano rispettate determinate condizioni. In tal senso, il T.A.R. Basilicata, sez. I, sentenza n. 288/2024, ha affermato che *“la motivazione di un atto amministrativo per relationem è idonea allo scopo purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati”*.

9. A tale orientamento si è conformato anche il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 9665/2023, precisando che *“la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio; all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio”*.

10. Nel caso di specie, tale condizione risulta pienamente soddisfatta, atteso che l'atto richiamato – ossia il Bando – è stato non solo pubblicato anteriormente all'adozione della delibera impugnata, ma è stato anche allegato dalla stessa parte ricorrente.

11. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'obbligo motivazionale né tantomeno del principio di trasparenza amministrativa, risultando la delibera perfettamente conforme alla normativa vigente e alle regole della procedura di chiamata.

12. In via subordinata, e solo ove la censura non venisse rigettata nel merito, se ne chiede la declaratoria di inammissibilità per difetto di produzione documentale.

13. La ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio unicamente un estratto parziale della delibera impugnata, omettendo di allegare il testo integrale del provvedimento.

14. Tale omissione impedisce un pieno esercizio del sindacato di legittimità da parte del Giudice amministrativo e limita la possibilità di articolare un'efficace difesa.

15. Ove la ricorrente non ne fosse in possesso, si chiede che l'Ill.mo TAR voglia disporre l'acquisizione presso l'Amministrazione resistente, trattandosi di documentazione essenziale ai fini della decisione.

2. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24 della l. 204/2010

2.a. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24, comma 5, della l. 204/2010

1. La ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, assumendo che la delibera impugnata avrebbe disatteso le previsioni normative in materia di progressione di carriera dei professori.

2. Tale doglianza risulta tuttavia infondata, in quanto il comma 5 dell'art. 24 disciplina un'ipotesi del tutto differente rispetto a quella oggetto del presente

giudizio. Più precisamente, tale disposizione riguarda la procedura riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B che, conseguita l'abilitazione scientifica nazionale, possono – su loro istanza – essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, previa verifica del possesso di standard qualitativi stabiliti con apposito regolamento di ateneo.

3. La previsione si inserisce nell'ambito della cosiddetta “*tenure track*”, e presuppone che il soggetto interessato sia titolare di un contratto di tipo B presso l'ateneo stesso.

4. Nel caso di specie, tuttavia, la procedura oggetto di impugnazione ha ad oggetto non una valutazione riservata ai ricercatori ai fini della chiamata alla seconda fascia, bensì una procedura valutativa finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore ordinario (prima fascia). Non si è quindi in presenza dell'ipotesi di cui al comma 5, bensì di una procedura ordinaria ex art. 18 della legge n. 240/2010.

2.b. Sui motivi di ricorso fondati sull'art. 24, comma 6, della l. 204/2010

1. La parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. In particolare, la parte contesta la falsa applicazione della disciplina normativa che regola la procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo B, i quali, conseguita l'abilitazione scientifica nazionale, possono essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Il sopracitato articolo recita: “*la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima*”.

3. Va tuttavia osservato che la disposizione in esame riconosce all'ateneo una mera *facoltà* – e non un *obbligo* – di applicare, anche ai professori associati o ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'università, le procedure riservate di cui al comma 5 del medesimo articolo, ai fini dell'inquadramento nella prima o nella seconda fascia.

4. L'amministrazione esercita tale facoltà mediante una scelta discrezionale, la quale deve essere previamente ed espressamente disciplinata nel regolamento del concorso di riferimento, non potendo essere in alcun modo configurata come un automatismo né come una procedura vincolata.

5. Sulla base di quanto sopra riportato si trae la conclusione che sia il regolamento (D.R. n.42 del 23.01.2020), che il bando (Decreto n. prot. 34 del 20 agosto 2024) sono conformi a legge, rispettando pertanto sia il *principio di legalità* che i limiti di competenza.

6. Peraltro, non solo il Consiglio di Dipartimento è competente - secondo la normativa vigente - a selezionare il vincitore del concorso qualora la Commissione Valutatrice presenti due candidati aventi egual punteggio, ma è anche l'organo più adatto secondo la giurisprudenza più recente, come enunciato nella sentenza n. 134/2024 del Consiglio di Stato, la cui massima recita: “*Al Consiglio di dipartimento compete, dunque, alla luce della norma primaria di riferimento, la possibilità di considerare la maggiore o minore rispondenza del profilo dei candidati alle specifiche funzioni correlate all'incarico da ricoprire [...], come pure l'apprezzamento in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze alla base della indizione della procedura*”.

7. Al contrario la sentenza n. 8516/2024 citata dalla parte ricorrente, e la relativa massima, non si riferiscono all'incompetenza del Consiglio di Dipartimento nel caso di specie, bensì al caso in cui il suddetto organo ingerisca attivamente ed

eserciti potere di impulso e indirizzo nella decisione della Commissione Valutatrice nell'attribuzione del punteggio ai differenti candidati.

3. Sui motivi di ricorso relativi alla violazione dell'art. 3 del Regolamento e al principio della parità di genere

1. La ricorrente ha ritenuto opportuno sollevare, nell'ambito del presente procedimento, la questione della presunta violazione del principio di parità di genere, invocando, a tal fine, l'art. 3, comma 1, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, nonché le disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale in materia, segnatamente l'art. 51 della Costituzione e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).

2. In particolare, la stessa ha contestato che, nella fase di individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, il Consiglio di Dipartimento non avrebbe adeguatamente osservato il suddetto principio, sostenendo che la composizione dell'elenco dei candidati, dal quale sono stati successivamente sorteggiati i membri della commissione, si configurerebbe come squilibrata sotto il profilo della rappresentanza di genere, essendo lo stesso composto da tre donne e un solo uomo. A detta della ricorrente, tale composizione non sarebbe stata adeguatamente giustificata alla luce dei principi regolamentari e normativi in materia di parità di genere, integrando, pertanto, una lesione del principio di equa rappresentanza dei sessi.

3. Inoltre, l'art. 51 della Costituzione Italiana e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si limitano a promuovere la parità di opportunità, senza prescrivere un'equilibrata rappresentanza numerica in ogni singolo contesto, in quanto il principio di parità di genere non implica un obbligo di composizione numericamente paritaria delle commissioni, bensì il

rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne in una prospettiva complessiva.

4. La censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto la commissione giudicatrice è composta unicamente da commissarie. Contrariamente a quanto censurato dalla ricorrente, tale composizione non pregiudica la valutazione tecnico-scientifica della ricorrente e non lede alcun interesse legittimo né diritti soggettivi della stessa. Il genere carente di rappresentanza è quello maschile pertanto alcuna ragionevole doglianza può essere mossa dalla Prof.ssa Maccaretto, candidata appartenente al genere unicamente rappresentato nella commissione.

5. Voglia l'Ecc.mo T.A.R. considerare l' inammissibilità della censura in via principale e, solo in via subordinata, ritenerla infondata per i motivi seguenti.

6. È necessario porre in evidenza la normativa effettivamente contestata dalla Prof.ssa Maccaretto, riportando testualmente il contenuto della disposizione in oggetto. L'articolo 3 del suddetto regolamento, infatti, dispone al comma primo: *“1. [...] Un componente è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, anche tra i professori dell'Università di FIRENZA; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell'Ufficio del Personale Accademico, in un elenco di quattro o di sei professori esterni all'ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile”*. Come emerge dal tenore letterale della disposizione, è possibile rilevare come il rispetto del principio della parità di genere venga configurato come un obiettivo da perseguire *“ove possibile”*, e non come un obbligo giuridico cogente. Di conseguenza, il Consiglio di Dipartimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, non è tenuto a garantire in ogni caso una perfetta parità numerica tra i generi nella composizione della commissione, ma piuttosto a

perseguire un equilibrio che sia compatibile con le contingenze del caso concreto e con le esigenze di merito e di competenza proprie del procedimento concorsuale.

7. Inoltre, occorre sottolineare come l'interpretazione del principio di parità di genere non possa e non debba essere ricondotta ad una lettura esclusivamente quantitativa o meramente aritmetica della rappresentanza tra i generi, né tantomeno ad una meccanica applicazione di criteri numerici volti a garantire, in ogni singola procedura, una perfetta equivalenza tra donne e uomini. Al contrario, il principio in questione va letto in chiave sistemica e funzionale, come finalizzato a promuovere, in modo equilibrato e non discriminatorio, pari opportunità di accesso ai ruoli accademici.

8. Nel caso di specie, è significativo osservare che la previsione di cui all'art. 3 del citato regolamento possa ritenersi rispettata, dal momento che: *“la garanzia dell'equilibrio della parità di genere nella composizione delle commissioni d'esame deve essere assicurata in via preventiva rispetto alla nomina, mediante la previsione di equilibrate possibilità, per i componenti di entrambi i generi, di essere nominati, e non già in via successiva rispetto alla nomina»*, così come affermato dal TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 358 del 9.02.2023.

9. Tale orientamento, conforme alla più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, nonché alla ratio legis, sottolinea che il principio di parità di genere non implica una rigida alternanza o parità numerica, ma piuttosto una ragionevole e proporzionata rappresentanza, in relazione alle reali disponibilità dei soggetti e alla loro coerenza con i requisiti richiesti.

10. È in questa prospettiva che va letta la condotta del Consiglio di Dipartimento, il quale ha effettivamente garantito, nella fase di selezione, la possibilità di partecipazione da parte di soggetti di entrambi i generi. Tuttavia, come risulta dagli atti a fascicolo, solo un docente di sesso maschile avrebbe

effettivamente manifestato la propria disponibilità a partecipare alla selezione, il che esclude la configurabilità di una condotta discriminatoria o lesiva del principio in oggetto. Pertanto, l'asserita violazione, nonché la pretesa falsa applicazione, del principio di parità di genere devono ritenersi, alla luce di quanto esposto, del tutto infondate.

11. In aggiunta, occorre evidenziare come i nominativi dei soggetti facenti parte dell'elenco utile al sorteggio siano stati ivi inseriti sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e pertinenti, incentrati sul merito scientifico e sulla coerenza dei profili accademici rispetto al contenuto disciplinare del bando. La prevalenza numerica di docenti di sesso femminile riscontrabile nell'elenco non costituisce, dunque, manifestazione di una scelta intenzionalmente discriminatoria o di una volontà di eludere il principio di parità, ma rappresenta piuttosto l'esito naturale di una valutazione comparativa dei curricula, svolta secondo parametri meritocratici e non legati al genere.

12. Per i suddetti motivi, in mancanza di elementi documentali idonei a dimostrare un effettivo e concreto pregiudizio nei confronti del genere maschile, non può configurarsi una lesione dei principi costituzionali e regolamentari invocati. In particolare, non risulta allegato dalla ricorrente alcun atto che dimostri la presenza, tra i potenziali candidati idonei, di ulteriori soggetti di sesso maschile che avrebbero potuto legittimamente essere inclusi nell'elenco per il sorteggio. Atteso che, come risulta dagli atti, vi è un unico docente di sesso maschile rientrante nel settore disciplinare che ha offerto la propria disponibilità, non può che concludersi per l'assenza di violazioni del principio di parità di genere.

13. La stessa ricorrente, peraltro, avrebbe potuto far valere eventuali profili di illegittimità mediante la presentazione di un'istanza di ricusazione per incompatibilità dei commissari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del medesimo

regolamento, il quale prevede che *«dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione per incompatibilità dei commissari»*. Tuttavia, nessuna istanza in tal senso è stata avanzata, né dalla Prof.ssa Maccaretto né da altri candidati, fatto che depone ulteriormente a favore della regolarità della procedura.

14. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le violazioni sollevate dalla ricorrente devono ritenersi destituite di fondamento, tanto sul piano giuridico quanto su quello fattuale. La composizione dell’elenco dei candidati, sebbene non caratterizzata da una perfetta parità numerica tra i generi, si fonda su criteri selettivi di natura oggettiva e meritocratica, strettamente connessi alla coerenza dei profili accademici rispetto ai requisiti richiesti dal bando. Non può, pertanto, essere interpretata quale manifestazione di una condotta discriminatoria.

15. Deve concludersi, dunque, che l’operato del Consiglio di Dipartimento si configura come pienamente conforme alle previsioni regolamentari applicabili, nonché ai principi generali posti a tutela delle pari opportunità e della parità di genere, così come sanciti dall’ordinamento interno e da quello sovranazionale.

4. Sui motivi di ricorso relativi al verbale di sorteggio del 14.09.2024

1. La doglianza relativa al verbale di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice è infondata e va respinta, in quanto non è configurabile alcuna violazione normativa, né alcun vizio invalidante. In primo luogo, il verbale di sorteggio, redatto e sottoscritto digitalmente, dà conto del rispetto delle previsioni regolamentari anche nella parte in cui queste prevedono che *“le operazioni di sorteggio vengano effettuate in modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità”*.

2. Il sorteggio è infatti avvenuto presso l'Ufficio del Personale Accademico, alla presenza del Dirigente della Direzione Risorse Umane e della funzionaria incaricata, circostanze che garantiscono la pubblicità e la regolarità della procedura, come altresì documentato nel verbale redatto *in loco*.

3. Il principio del risultato consiste nell'obbligo per la pubblica amministrazione di orientare la propria azione al conseguimento effettivo e concreto degli obiettivi di interesse pubblico prefissati, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tale principio assume valore prioritario nell'esercizio del potere discrezionale e nella definizione della regola del caso concreto, imponendo alla P.A. di superare ogni eccesso di formalismo e di privilegiare soluzioni idonee a garantire l'effettiva realizzazione del risultato amministrativo.

4. Esso si affianca e integra i principi tradizionali di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), promuovendo una concezione dell'azione amministrativa finalizzata non solo alla correttezza formale del procedimento, ma anche al conseguimento del bene sostanziale della vita cui l'atto è preordinato.

5. Trasparenza e pubblicità, il reale scopo delle operazioni di sorteggio nel caso di specie, sono garantite nella sostanza sulla base del suddetto principio, sia attraverso l'utilizzo di buste identiche, sigillate e numerate, nonché attraverso la redazione di un apposito verbale.

6. Peraltro, si evidenzia come la partecipazione di più soggetti istituzionali al sorteggio e la verbalizzazione delle operazioni garantiscono altresì il rispetto dei principi di pubblicità e buona amministrazione di cui all'art. 1, L. n. 241/1990, rendendo il procedimento del tutto immune da vizi sostanziali.

7. Non essendo stati lesi i principi di imparzialità, di legalità e di trasparenza, il motivo dev'essere respinto in quanto infondato, sia in fatto che in diritto.

5. Sui motivi di ricorso relativi alla valutazione della commissione giudicatrice nella seduta del 10.12.2024 e alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia n. 16 del 10.01.2025

1. Le censure rivolte alla valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 10 dicembre 2024 sono infondate e volte a sollecitare un'inammissibile rivalutazione di merito da parte del giudice amministrativo.

2. Nella seduta del 17 novembre 2024, la Commissione ha individuato i criteri valutativi conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del bando, operando una valutazione complessiva e comparativa delle attività scientifiche, didattiche, organizzative e di terza missione dei candidati, secondo parametri trasparenti e noti.

3. La successiva seduta del 10 dicembre 2024 si è svolta in piena coerenza con quei criteri, e ha prodotto una valutazione analitica e motivata per entrambi i candidati, riconoscendo l'idoneità scientifica sia alla prof.ssa Maccaretto che al prof. Pomino.

4. L'attribuzione del giudizio di "*ottimo*" a entrambi i candidati in relazione alla didattica e all'attività di servizio agli studenti rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica della Commissione, che ha effettuato un apprezzamento comparativo su più profili, senza riscontrare elementi oggettivamente differenzianti tali da giustificare un giudizio disomogeneo.

5. Come noto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione operata da una commissione di esperti è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica e pertanto insindacabile nel merito da parte del giudice

amministrativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 4301 del 31.12.2024).

6. Analogamente viene affermato nella sentenza n. 3646 del 16.6.2023 del il T.A.R. Campania: *“il sindacato che questo giudice è chiamato a esperire in fattispecie di tale natura, incontra un limite invalicabile nel fatto che, nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario, il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell’intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione costituirebbe un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A.”.*

7. La discrezionalità tecnica della commissione di concorso risulta quindi sindacabile solo laddove emerga un vizio manifesto di irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, nessun elemento di travisamento o manifesta illogicità è ravvisabile: la Commissione ha ponderato sia la quantità che la qualità dell’impegno didattico, valorizzando l’idoneità in modo comparabile. La ricorrente invoca esclusivamente elementi quantitativi (numero di ore, tesi seguite), ma tali dati, isolati, non costituiscono criteri vincolanti né possono automaticamente fondare un giudizio comparativo migliore.

8. In merito alla censura circa il numero di tesi di dottorato seguite dal prof. Pomino rispetto a quelle triennali o magistrali della prof.ssa Maccaretto è del tutto priva di fondamento. Non esiste alcuna norma né regolamento che imponga una gerarchia tra le diverse tipologie di tesi. La Commissione ha

correttamente esercitato un potere valutativo unitario, considerando l'impegno complessivo di ciascun candidato, non essendo tenuta ad applicare formule matematiche o punteggi predefiniti.

9. In relazione a tali censure si rileva il consolidato riferimento giurisprudenziale per cui *“la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differientemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria.”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 803 del 4.02.2022).

10. La valutazione complessiva della Commissione, pur riconoscendo entrambi i candidati come idonei, ha evidenziato l'equilibrio dei profili e, come previsto dall'art. 7 del Bando, in caso di parità la scelta finale è legittimamente e discrezionalmente lasciata al Consiglio di Dipartimento. Non sussiste dunque né illogicità, né sviamento, né ingiustizia manifesta. La decisione del Consiglio risulta pienamente legittima e motivata, non sussistendo vizi che possano comprometterne la validità.

11. La motivazione fornita dal Consiglio di Dipartimento risulta coerente e adeguata rispetto ai criteri previsti dall'art. 7 del Bando. È stato esplicitato che la prof.ssa Maccaretto risponde meglio al primo criterio, mentre il prof. Pomino al secondo, con una sostanziale parità riscontrata sul terzo criterio. La scelta finale di designare il prof. Pomino come vincitore della procedura comparativa è stata

correttamente supportata dalla valutazione comparativa dei candidati, che ha tenuto conto dei parametri stabiliti nel Bando.

12. Il Consiglio di Dipartimento ha quindi esercitato la sua discrezionalità tecnica nell'ambito delle attribuzioni conferite dal Bando e dalla normativa applicabile. Pertanto, la valutazione del Consiglio non può essere sostituita dal giudice amministrativo in ragione dell'ampia discrezionalità di cui gode e non è altresì rilevabile, allo stato degli atti, alcun vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o illogicità ovvero errori dell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 1658 del 12.7.2023).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito respingere integralmente il ricorso avversario, in quanto, in parte inammissibile e nel resto infondato in fatto e in diritto.

Si fa richiesta di vittoria di spese processuali ed onorari.

Trieste, 30 aprile 2025

Avv. Angelucci Francesca

Avv. Mazzagallo Alice

Avv. Miani Pietro

Avv. Perricone Eugenio

Avv. Petri Djamila

Si allega in calce la procura speciale:

Io sottoscritto Pomino Stefano delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi al T.A.R. contro l'Università di Fiorenza, proposto dalla ricorrente Maccaretto Antonia, per la predisposizione dell'atto processuale ritenuto da loro più opportuno per tutelare i miei interessi, gli Avv. Angelucci Francesca, Mazzagallo Alice, Miani Pietro, Perricone Eugenio, Petri Djamila, p.e.c. squadracontrointeressata@gmail.com, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà prevista dalla legge.

Autorizzo altresì i medesimi difensori al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003.

Trieste, 30 aprile 2025

Pomino Stefano

Per autentica

Avv. Angelucci Francesca

Avv. Mazzagallo Alice

Avv. Miani Pietro

Avv. Perricone Eugenio

Avv. Petri Djamila